

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1248)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

e dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1970

Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti
del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Durante gli anni dal 1950 al 1959, l'Amministrazione della difesa dovette procedere ad una sensibile riduzione dei contingenti di personale non di ruolo (soprattutto operai) in servizio presso i propri stabilimenti e arsenali.

Tale riduzione fu realizzata attraverso la non rinnovazione dei contratti di lavoro o di impiego all'atto delle rispettive scadenze. In vista, appunto, della non rinnovazione del contratto, o per effetto di improvvisi spostamenti di sede resi necessari dalla nuova situazione, molti operai ed impiegati preferirono dimettersi volontariamente dal servizio in maniera da poter fruire del trattamento preferenziale di esodo concesso con la legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Queste misure adottate dal Ministero della difesa, anche se pienamente legittime, de-

terminarono un indubbio pregiudizio per coloro i quali ne furono colpiti, perchè con esse vennero definitivamente frustrate le loro legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro sulla base delle leggi già in atto o sopravvenute per la sistemazione in ruolo del personale statale non di ruolo.

In considerazione di quanto precede, il Senato della Repubblica, nella seduta del 22 febbraio 1967, votò un ordine del giorno con il quale invitava il Governo a riconsiderare la posizione del personale in questione, soprattutto sotto il profilo della concessione di trattamenti integrativi di quiescenza.

Il presente disegno di legge è rivolto a dare concreta attuazione a questo voto parlamentare; e a tal fine dispone (art. 1) che

a coloro, tra gli ex dipendenti del Ministero della difesa che risultino cessati dal servizio nelle condizioni suddette, i quali siano sforiniti di qualsiasi pensione già maturata o in corso di maturazione, è concesso, a totale carico dello Stato, un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe stato da essi acquisito qualora il loro rapporto di lavoro presso il Ministero della difesa non fosse stato risolto e si fosse invece stabilizzato.

L'articolo 2 espressamente prevede la reversibilità di tale trattamento e ne disciplina il computo nei casi in cui l'interessato sia morto prima dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 regola la posizione degli ex dipendenti che abbiano assunto successivamente altro impiego o lavoro per il quale maturino od abbiano già maturato una propria pensione. A costoro viene concessa, sempre a carico dello Stato, la differenza fra la pensione spettante in base al sopravvenuto rapporto di lavoro e quella eventualmente maggiore cui avrebbero avuto diritto se fossero rimasti in servizio alle dipendenze del Ministero della difesa.

Qualora, poi, il periodo valutabile ai sensi delle precedenti norme non sia sufficiente a far raggiungere l'anzianità minima occorrente per assicurare il diritto a pensione statale, l'articolo 4 dispone che detto periodo sia utilizzato ai fini della costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

In aggiunta ai benefici pensionistici, l'articolo 5 stabilisce che agli ex dipendenti della Difesa cessati dal servizio nelle condizioni di cui all'articolo 1 è concessa una indennità di esodo rapportata agli anni di servizio effettivamente prestato e alla re-

tribuzione in godimento all'atto della cessazione dal lavoro presso il Ministero della difesa.

La misura dell'indennità è quella prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta; ma da essa va dedotto quanto gli interessati percepiscono a titolo di indennità di esodo e di fine servizio all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro o di impiego.

È previsto infine (art. 6) che la domanda per ottenere i benefici contemplati dalla legge va presentata al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne l'onere finanziario derivante dal provvedimento, esso è stato calcolato in lire 1.950 milioni annui quale spesa continuativa per il pagamento delle pensioni; ed in lire 1.555 milioni quale spesa *una tantum* per il pagamento degli indennizzi di licenziamento.

Tenuto conto dell'*iter* parlamentare del disegno di legge e dei successivi tempi di attuazione, la quota di spesa afferente all'esercizio 1970 è stata calcolata in lire 800 milioni e ad essa si provvede, per lire 230 milioni utilizzando una aliquota dell'accantonamento di lire 7.800.000.000 indicato nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sotto la voce « Ministero del tesoro - Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi »; e per le restanti lire 570 milioni mediante utilizzazione di quota parte dell'accantonamento di lire 11 miliardi 642.000.000 indicato nello stesso elenco 5 sotto la voce « Ministero della difesa - Provvedimenti interessanti l'Amministrazione della difesa ».

In tali sensi si provvede con l'articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione, e che, successivamente a tale cessazione dal servizio, non abbiano assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a pensione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica, di carriera.

Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma è a totale carico dello Stato.

Art. 2.

Il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 è reversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Qualora il personale di cui all'articolo stesso sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità complessiva utile ai fini della liquidazione del trattamento di reversibilità comprende,

oltre il servizio effettivamente reso all'Amministrazione, anche il periodo di tempo intercorso dalla data di cessazione dal servizio presso l'Amministrazione stessa a quella del compimento del limite massimo di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se precedente.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1, che, successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbia assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a un trattamento di pensione, è garantito, a decorrere dalla data sotto la quale è andato o andrà in pensione, un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio fino alla data anzidetta presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica, di carriera.

La differenza fra tale trattamento e la pensione liquidata agli interessati in base alla propria posizione di impiego o lavoro è corrisposta dallo Stato.

Art. 4.

Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianità minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Al personale di cui all'articolo 1 è concessa, in relazione al servizio effettivamente prestato presso il Ministero della difesa una indennità di esodo nella misura prevista

dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento.

L'indennità è calcolata sugli assegni fissi in godimento alla data di cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa e da essa va detratto quanto gli interessati hanno già percepito alla data anzidetta allo stesso titolo o comunque a titolo di liquidazione.

Art. 6.

La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli è presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere relativo ai successivi esercizi si provvederà a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.